

12 aprile 2021



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

Energy Community e autoconsumo collettivo – Aspetti fiscali

Fabio Di Fede – UD Brescia

**IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI**

(art. 1, comma 1, lett. o) dell'All. A Del. ARERA
318/2020/R/eel)



OFFICINA ELETTRICA DI PRODUZIONE

(art. 54, comma 1 del TUA)



**Se la POTENZA DELL'IMPIANTO è > 20 kW
scattano gli adempimenti fiscali**

Energy Community e autoconsumo collettivo, stato dell'arte e prospettive per le imprese

Aspetti fiscali

Art. 54, comma 2 del TUA:

Costituiscono **OFFICINE DISTINTE** Le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in **LUOGHI DISTINTI** anche quando queste stazioni siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione



DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1985, n. 504

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Vigente al: 28-3-2021

TITOLO II

(ENERGIA ELETTRICA)

Art. 54

(Art. 3 T.U. energia elettrica 1924 - Art. 1 R.D.L. n. 533/1992 (*)

1. L'officina è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta esercita in luoghi distinti anche quando questa stazione sia messa in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia elettrica, per uso proprio o per uso proprio, sono costituite dall'insieme dei conduttori degli apparecchi di trasformazione, di accumulazione e di distribuzione a partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di accumulazione montati sui veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad imposta, di cui all'art. 62, ((comma 2)), lettera b).

(*) Il riferimento al R.D.L. n. 533/1992 riguarda il regio decreto legge 19 maggio 1992, n. 533, convertito dalla legge 22 dicembre 1992, n. 1859.

Portale Normattiva, Versione 2.0.0

**AI SOGGETTI CHE ESERCITANO OFFICINE
DI ENERGIA ELETTRICA E' RILASCIATA UNA
LICENZA DI ESERCIZIO**
(art. 53, comma 7 del TUA)



**COMUNITA' DI
ENERGIA RINNOVABILE**
(art. 1, comma 1, lett. c) dell'All. A
Del. ARERA 318/2020/R/eel)

**AUTOCONSUMATORE DI
ENERGIA RINNOVABILE**
(art. 1, comma 1, lett. a) dell'All. A
Del. ARERA 318/2020/R/eel)

Agevolazioni fiscali previste per gli auto-produttori

Art. 52, comma 3, lett. b) del TUA

È esente dall'accisa l'energia elettrica ... prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle **IMPRESE DI AUTOPRODUZIONE** in locali e luoghi **DIVERSI DALLE ABITAZIONI**

Agevolazioni fiscali previste per gli auto-produttori

Chiarimenti forniti dall'ADM con nota 13/12/2013 prot. n.130439

Rispetto al riconoscimento dell'agevolazione in parola devono essere strettamente correlate l'attività di produzione dell'energia elettrica e l'utilizzo della stessa al soddisfacimento del fabbisogno nella propria attività, diversa da quella di cessione dell'energia elettrica a terzi consumatori finali, ancorché legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l'appartenenza al medesimo gruppo societario.



Ufficio delle Dogane di Brescia
Via Francesco Perotti n.9 - Brescia
Email: dogane.brescia@adm.gov.it
PEC: dogane.brescia@pec.adm.gov.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel. 0307680218
Email: dogane.brescia.urp@adm.gov.it